

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3348 del 15/09/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA FIVES ITAS S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PROVA IMPIANTI DI COMBUSTIONE PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI, SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC), VIA DELL'ARTIGIANATO. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3424 del 14/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA FIVES ITAS S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "PROVA IMPIANTI DI COMBUSTIONE PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBEINSE (PC), VIA DELL'ARTIGIANATO. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. n° 174 del 20/01/2015 e rilasciata alla FIVES ITAS S.P.A. dal SUAP di Gragnano Trebbiense con atto del 31/01/2015, prot. n° 5915 per l'attività di "prova impianti di combustione per applicazioni industriali" da svolgersi nello stabilimento in oggetto. L'AUA comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali ex art. 124 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;

VISTA l'istanza della Ditta FIVES ITAS S.P.A. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Gragnano Tr. con nota 30/5/2016 prot. n. 41115 (prot. ARPAE n. 5563 di pari data) al fine di ottenere la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata;

RILEVATO che:

- le modifiche richieste consistono:
 - nell'attivazione di nuove emissioni denominate E4 (che sarà adibita a test, in sostituzione della E4 autorizzata come caldaia per produzione di vapore), E6 (testing area), E7 ed E8 (torri di raffreddamento), E9 (spray room per test dei bruciatori con acqua) nonché nello spostamento di E1, E2, E3 ed E10 (emissione derivante da un impianto termico civile avente caratteristiche tali da rientrare nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06); il confronto tra quanto prodotto e la documentazione agli atti evidenzia, altresì, che l'emissione E2 si riferisce anche a test di boiler alimentati con GPL e miscela CH₄+H₂O+CO₂;
 - in una nuova comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;
 - nell'eliminazione dello scarico S1 di acque reflue domestiche in pubblica fognatura con il convogliamento delle stesse acque reflue domestiche unitamente alle acque reflue industriali e di prima pioggia nello scarico S2;
- presso lo stabilimento verranno attivati i seguenti n° 2 scarichi (S2 ed S3):
 - lo **scarico S2 classificato come scarico di acque reflue industriali** è costituito dalla miscelazione:
 - delle acque reflue industriali derivanti dalla vasca di raffreddamento (che avranno carattere saltuario in occasione dello svuotamento della vasca per operazioni di manutenzione);
 - delle acque di prima pioggia dilavanti l'area scoperta dedicata alle prove di combustione (di superficie pari a circa 800 mq) dopo trattamento depurativo (come descritto in seguito);

- delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici;
lo scarico di acque reflue industriali S2 recapita nella pubblica fognatura delle acque reflue urbane;
- lo scarico **S3** costituito dalla miscelazione di acque pluviali, meteoriche di dilavamento di aree che non risultano interessate né da intenso traffico veicolare né dallo stoccaggio di materiali che potrebbero rilasciare sostanze inquinanti, nonché di acque di seconda pioggia dilavanti l'area scoperta dedicata alle prove di combustione. Tale scarico S3 recapita nella pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento e non è soggetto ad autorizzazione;
- le acque reflue di prima pioggia (costituenti parte dello scarico **S2 di acque reflue industriali** di cui sopra) verranno separate mediante uno scolmatore monoblocco (tipo EUROMEC - modello SSP/A 150 in grado di trattare superfici di scolo comprese tra 1000 e 8000 mq) e successivamente depurate mediante un sistema di trattamento gravimetrico (tipo EUROMEC - modello SO/P NG6 garantito per il trattamento in continuo di portate fino a 6 l/s a fronte di una portata di prima pioggia calcolata pari a 4,5 l/s) costituito da un comparto dissabbiatore e da un comparto separatore di oli ed idrocarburi munito di filtro a coalescenza, comparto di raccolta oli con otturatore automatico del collettore in uscita (atto ad impedire la fuoriuscita degli oli qualora la camera di stoccaggio risultasse colma) e dispositivo di allarme elettrico visivo per segnalazione del raggiungimento del massimo livello degli oli;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 1/8/2016 ha acquisito:

- i contributi istruttori degli Enti ed Organismi coinvolti nel procedimento e le precisazioni fornite dal rappresentate della Ditta in merito alle emissioni in atmosfera
- una nuova planimetria (Figura 1 "SCARICHI IDRICI" rev 02 del 07/2016) della rete fognaria in sostituzione di quella allegata all'istanza di modifica dell'AUA e dalla quale si evince la collocazione dei n° 2 scarichi (S2 ed S3) sopra citati e del pozzetto di prelievo fiscale dello scarico S2 di acque reflue industriali;

ed ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta FIVES ITAS S.P.A per l'attività di "prova impianti di combustione per applicazioni industriali" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense, (PC), via dell'Artigianato, dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione

del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **FIVES ITAS S.p.A.** (C. FISC. 00168830057) - avente sede legale a Monza (MB), via Metauro n. 5 – per l'attività di "prova impianti di combustione per applicazioni industriali" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense (PC), via dell'Artigianato. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 FORNO DI PROVA ORIZZONTALE N. 1 ITAS – P MAX 12 MW OPPURE CALDAIA PER RISCALDAMENTO MATTONI REFRATTARI P= 500 KW – COMBUSTIBILE METANO, GPL, MISCELA CH₄+H₂+CO₂

Portata massima	14100	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	40	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 FORNO DI PROVA ORIZZONTALE N. 2 FIVES – P MAX 40 MW – COMBUSTIBILE METANO, GPL, MISCELA CH₄+H₂+CO₂

Portata massima	47000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	30	gg/anno
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 FORNO DI PROVA VERTICALE ITAS – P MAX 10 MW – COMBUSTIBILE METANO, GPL, MISCELA CH₄+H₂+CO₂, GASOLIO

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	40	gg/anno
Altezza minima	15	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
combustibile gassoso		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Combustibile: gasolio		
Materiale particolare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4 FORNO PER TEST INDUCT FIVES PILLARD P MAX 8 MW, FORNO PER TEST WATER TUBE FIVES PILLARD P MAX 8 MW, CALDAIA PER TEST FIRE TUBE FIVES PILLARD P MAX 7 MW – COMBUSTIBILE METANO, GASOLIO

Altezza minima	12	m
INDUCT FIVES PILLARD P MAX 8 MW ALIMENTAZIONE A METANO		

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima annua	300	hh/anno

INDUCT FIVES PILLARD P MAX 8 MW ALIMENTAZIONE A GASOLIO

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima annua	100	hh/anno

FORNO PER TEST WATER TUBE FIVES PILLARD P MAX 8 MW ALIMENTAZIONE A METANO

Portata massima	9000	Nm ³ /h
Durata massima annua	500	hh/anno

FORNO PER TEST WATER TUBE FIVES PILLARD P MAX 8 MW ALIMENTAZIONE A GASOLIO

Portata massima	9000	Nm ³ /h
Durata massima annua	200	hh/anno

CALDAIA PER TEST FIRE TUBE FIVES PILLARD P MAX 7 MW ALIMENTAZIONE A METANO

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima annua	300	hh/anno

CALDAIA PER TEST FIRE TUBE FIVES PILLARD P MAX 7 MW ALIMENTAZIONE A GASOLIO

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata massima annua	150	hh/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

combustibile metano

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Combustibile: gasolio

Materiale particolare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E5 GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO ALIMENTATO A GASOLIO: P<1MW

EMISSIONE N. E6 CALDAIA A VAPORE FIVES PILLARD – P MAX 1,4 MW – ALIMENTATA A METANO

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima annua	600	h/anno
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm ³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)

35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E7 TORRE DI RAFFREDDAMENTO 1

EMISSIONE N. E8 TORRE DI RAFFREDDAMENTO 1

EMISSIONE N. E9 SPRAY ROOM

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E6 il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione, essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
 - b) fermo restando il rispetto dei limiti di portata, concentrazione di materiale particellare e degli ossidi di zolfo fissati per E1, E2, E3 ed E4 il gestore può non effettuare autocontrolli miranti alla ricerca di tali parametri, in virtù di una limitata durata di funzionamento;
 - c) i combustibili utilizzati devono essere conformi all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
 - d) i camini di emissione E1, E2, E3, E4 ed E6 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.CHIM. 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - e) per la verifica dei limiti di emissione indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli ossidi **di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - metodo UNI 9969 o celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - f) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
 - g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - h) i controlli, che devono essere effettuati ad E1, E2, E3 ed E4 a cura del gestore dello stabilimento per la determinazione degli ossidi di azoto e del monossido di carbonio, devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate; **in alternativa sono ritenuti sufficienti i controlli effettuati dal gestore per il collaudo degli impianti di cui dovrà essere tenuto un idoneo sistema di registrazione**;
 - i) l'esito dei controlli di cui al punto precedente devono essere tenuti presso lo stabilimento a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
 - j) le operazioni di saldatura dovranno essere presidiate da un idoneo impianto di aspirazione localizzata, anche di tipo mobile;
 - k) il termine ultimo di **messa in esercizio** (inizio dei primi collaudi) degli impianti è fissato a **otto mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - l) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **nove mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo al SUAP, alla Provincia di Piacenza ed all'arpa sez. Prov.le di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. di stabilire, **per lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, il rispetto dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato nelle premesse);
 4. di impartire, **per lo scarico S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere comunicata al Comune di Gragnano T.nse, al Gestore del Servizio Idrico integrato e all'ARPAE la data di attivazione dello scarico S2 in pubblica fognatura;
- b) i pozzetti di ispezione devono essere in ogni momento accessibili. In particolare, il pozzetto di prelievo fiscale deve essere attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del Servizio di fognatura e depurazione;
- c) la portata dello scarico non potrà essere superiore a 1l/sec;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- e) i limiti di accettabilità stabiliti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) l'area interessata dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia deve essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- g) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sopra citato impianto di trattamento, prevedendo controlli periodici tecnicofunzionali che ne attestino l'efficienza;
- h) i fanghi e gli oli provenienti dal sistema di trattamento devono essere asportati periodicamente ed i filtri a coalescenza puliti con regolarità, al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
- i) le condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
- j) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Gragnano T.nse, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, segnalando la natura dell'inconveniente, i tempi presunti per il ripristino della normale funzionalità, le modalità adottate al fine di evitare anche temporaneamente lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari di cui al precedente punto 3.;
- k) la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria all'impianto di trattamento, compresa l'asportazione dei fanghi e/o degli oli, deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- l) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Gragnano T.nse, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- m) deve esservi un unico punto di allaccio alla rete nera;
- n) per quanto riguarda le acque di prima pioggia che saranno recapitate nella fognatura di acque nera stradale la portata massima dovrà essere pari ad 1 l/s;
- o) le acque di raffreddamento che saranno recapitate, in assenza di precipitazioni, nella fognatura di acque nera stradale la portata massima dovrà essere pari ad 1 l/s;
- p) lo scarico derivante dai servizi igienici dovrà essere inserito a valle delle acque industriali;

5. di impartire **per quanto attiene l'impatto acustico**, le seguenti prescrizioni:

- la Ditta dovrà provvedere all'esecuzione del previsto collaudo acustico da condursi quando il capannone (recettore R1) sarà diventato operativo ed alle condizioni operative descritte in istanza (con i bruciatori fermi ed in funzione, considerando la situazione peggiorativa in cui sarà operativa la prima camera di prova orizzontale - ITAS);
- durante l'attività di cantiere dovranno essere rispettati gli orari previsti dalla D.G.R. n. 45 del 21/02/2002;

6. **di fare salvo:**

- che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel

rispetto della normativa di settore vigente;

- che le zone di piazzale scoperte non afferenti al sistema di trattamento delle acque reflue di prima pioggia non devono essere in alcun modo interessate né da attività lavorative, né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti. Le predette attività potranno aver luogo solo in presenza di presidi che ne contengano lo sversamento e garantiscano la completa raccolta dei relativi rifiuti liquidi;
- stante la presenza di torri evaporative, la Ditta dovrà ottemperare quanto previsto dalla DGR n. 1115 del 21.7.2008 in merito al rischio biologico da legionella;

7. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Gragnano Trebbiense sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.